

BIMOTOR S.p.a.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

REVISIONE NOVEMBRE 2023

Sommario

LA SOCIETA' "BIMOTOR"	4
DEFINIZIONI	5
SEZIONE I	6
INTRODUZIONE	6
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante	6
2. I reati previsti dal D. Lgs. 231/2001	7
3. Le linee guida di riferimento	17
4. Modello e Codice Etico	20
SEZIONE II	22
LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE	22
1. La costruzione del Modello	22
a) La costruzione del Modello BIMOTOR	22
i. Identificazione dei Processi Sensibili ("as-is analysis").....	22
ii. Creazione della "gap analysis"	23
iii. Predisposizione del Modello	23
iv. Aggiornamento del Modello.....	23
b) La funzione e le caratteristiche del Modello.....	23
c) Principi ed elementi ispiratori del Modello	25
d) L'adozione del Modello BIMOTOR e sue successive modifiche.....	26
2. La struttura del Modello	26
3. L'Organismo di Vigilanza	28
a) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca	28
b) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	30
c) Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale	32
d) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.....	33
e) Whistleblowing	34
f) Raccolta e conservazione delle informazioni	35
4. Verifiche sull'adeguatezza del Modello	35
5. I Gruppi di imprese.....	35
5.1 Reati commessi da società appartenenti a un gruppo	35
5.2 Operatività del Modello nel contesto dei Gruppi.....	36
5.3 Il Modello della Capogruppo.....	37
5.4 I gruppi transnazionali.....	38

SEZIONE III	39
IL MODELLO ORGANIZZATIVO BIMOTOR: I PROCESSI SENSIBILI E LE PROCEDURE	39
1. I Principi generali di comportamento di BIMOTOR	39
a) Il sistema di organizzazione della Società	39
b) Modello di Governance	39
c) Il sistema delle deleghe e delle procure	40
d) Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti.....	41
e) Identificazione delle "policies" e delle procedure aziendali	41
f) I rapporti con Consulenti e Partners: principi generali di comportamento	41
g) I rapporti con Consulenti e Partners: clausole contrattuali	42
h) I rapporti con i Clienti: principi generali di comportamento	42
2. Mappatura delle aree e delle attività a rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01	43
3. I Processi sensibili ed i principi di comportamento	44
4. I Modello BIMOTOR e Società del Gruppo	44
SEZIONE IV	46
LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	46
1. Formazione ed informazione dei Dipendenti	46
2. Informazione ai Consulenti ed ai Partners.....	46
3. Informazione agli Amministratori ed ai Sindaci	47
4. Informazione alla Società di Revisione.....	47
SEZIONE V	48
IL SISTEMA SANZIONATORIO	48
1. Funzione del sistema disciplinare	48
2. Misure nei confronti di Quadri, Impiegati ed Operai	48
i. Sistema disciplinare.....	48
ii. Violazione del modello e relative sanzioni.....	49
3. Misure nei confronti dei Dirigenti.....	49
4. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.....	49
5. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partners	49
6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	50
7. Misure nei confronti di ogni altro soggetto che intrattenga rapporti con BIMOTOR	50
8. Sanzioni ex art. 6, comma 2-bis, D. lgs. 231/2001 ("Whistleblowing")	50

LA SOCIETA' "BIMOTOR"

BIMOTOR è una Società nata nel 1981 con lo scopo di promuovere la vendita e la diffusione di motori diesel per applicazioni veicolari ed extra-veicolari.

L'attività che inizialmente era rivolta soprattutto alla commercializzazione di motori nuovi veicolari si è gradualmente indirizzata verso il settore extra-veicolare per tutte le applicazioni industriali e marine dove è necessario l'impiego di un motore diesel. Inoltre, in conseguenza delle diversificate esigenze di questo variegato settore, si è reso necessario affiancare all'attività commerciale un'importantissima attività di personalizzazione del prodotto in funzione delle specifiche esigenze del singolo cliente. Proprio questo ultimo tipo di attività, che crediamo fortemente sarà sempre più caratterizzante nel futuro, rappresenterà l'elemento che ci potrà contraddistinguere nel settore, con lo scopo di offrire al mercato un servizio completo che spazia dalla consulenza tecnica preventiva in fase di sviluppo del prodotto, alla fornitura di un prodotto customizzato sul singolo cliente, alle verifiche e prove della macchina completa motorizzata con il nostro prodotto ed infine alla necessaria assistenza tecnica post-vendita.

Nell'ambito di questa diversificazione di ruolo e di crescita del business, la Società, partita con meno di una decina di persone, è arrivata ad impiegare una cinquantina di persone su tre sedi ed a gestire mercati che spaziano in Europa come anche su scenari extra europei, concentrando la propria attenzione particolarmente sulla motorizzazione di macchine speciali.

La BIMOTOR ha sempre perseguito una strategia di crescita graduale continua, investendo nel tempo sulle proprie risorse, sul miglioramento del business, sul consolidamento di una immagine di credibilità e sulla crescita di un ambiente di lavoro sano e sereno, e privilegiando questi aspetti alla remunerazione del capitale investito dagli azionisti.

Proprio a questo fine si è resa necessaria l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che salvaguardasse con chiarezza tutti questi aspetti, con particolare riferimento ai principi, ai valori ed alle responsabilità che sono alla base di ogni relazione societaria e che coinvolgono tutte le Persone che operano nella Società, in modo da poter ragionevolmente garantire una condotta eticamente corretta e trasparente da parte di tutti i Soggetti aziendali.

<i>Denominazione</i>	BIMOTOR S.p.a.		
<i>Sede Legale</i>	Via Marie Curie n. 22 – 10073 CIRIE' (TO)		
<i>Sede operativa</i>	Via Marie Curie n. 22 – 10073 CIRIE' (TO)		
<i>Sedi secondarie</i>	Via dell'Azoto n. 6/F – Frazione Marghera - VENEZIA		
<i>Registro Imprese</i>	03841740016		
<i>Numero REA</i>	593060 CCIAA TORINO		
<i>Capitale sociale</i>	1.000.000,00 Euro		
<i>Telefono</i>	+39 - 011-9214015	<i>Sito web</i>	www.bimotor.it
<i>Fax</i>	+39 -011- 9209657	<i>e-mail</i>	info@bimotor.it
<i>Codice attività'</i>	46692-45201-281111	<i>PEC</i>	amministrazione@pec.bimotor.it

DEFINIZIONI

- “**Attività a rischio**”: fase del Processo Sensibile nell’ambito della quale di possono presentare/manifestare presupposti/potenzialità per la commissione di un reato;
- “**CCNL**” Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro attualmente in vigore ed applicato da BIMOTOR;
- “**Codice Etico**”: codice di condotta applicato da BIMOTOR;
- “**Consulenti**”: coloro che agiscono in nome e/o per conto della BIMOTOR sulla base di un mandato od altro rapporto di collaborazione anche coordinata;
- “**Dipendenti**”: tutti i Dipendenti della BIMOTOR (compresi eventuali Dirigenti);
- “**D. Lgs. 231/2001**”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modificazioni;
- “**Linee Guida**”: le Linee Guida utilizzate per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (es. Linee Guida approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modificazioni ed integrazioni od altre Linee Guida di riferimento);
- “**BIMOTOR S.p.A.**”: La Società “BIMOTOR S.p.A.”
- “**Modelli**” o “**Modello**”: i modelli od il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- “**Operazione sensibile**”: operazione od altro atto di natura commerciale, finanziaria o societaria che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “**Organi Sociali**”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della BIMOTOR;
- “**Organismo di Vigilanza**”: organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed al relativo aggiornamento;
- “**P.A.**” la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “**Partners**”: controparti contrattuali di BIMOTOR, quali ad esempio Fornitori, agenti, ecc. - persone fisiche e/o persone giuridiche - con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa, joint venture, consorzio, ecc.) nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “**Processi Sensibili**”: attività di BIMOTOR nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- “**Reati**”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 (con eventuali integrazioni future).

SEZIONE I

INTRODUZIONE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

Il D. Lgs. 231/2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, emanato l’8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa ma sostanzialmente di carattere penale, a carico delle persone giuridiche (Società, Associazioni ed Enti in genere) che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, l’Ente nel cui interesse o vantaggio del quale i reati in oggetto sono stati compiuti.

Secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di “interesse” ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il “vantaggio” fa riferimento all’oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell’ente.

Al riguardo, nella predisposizione del Modello, e nella sottostante valutazione dei rischi, si è tenuto conto del recente orientamento della Cassazione – ribadito anche dalle Linee Guida di Confindustria - che evidenzia la nozione di interesse in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta. Il vantaggio si caratterizza invece nei reati dolosi come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest’ultimo, anche in termini di risparmio di spesa. La nozione di vantaggio assume una connotazione differente nei reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza e reati ambientali) nei quali l’evento lesivo non esprime l’interesse dell’ente e non si traduce in un vantaggio per lo stesso: in tali casi l’interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari (es. nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell’incremento della produttività, sacrificando l’adozione di presidi antinfortunistici).

La norma sopra richiamata identifica come soggetti attivi del reato persone fisiche che rivestono le c.d. posizioni “apicali” (ossia che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo), persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale e soggetti esterni che operano in nome e/o per conto dell’Ente.

Con riferimento ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità all’ente per il fatto di reato, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei Reati.

Il Decreto prevede infatti, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità per l’ente quando questo dimostri:

- 1) di aver adottato ed efficacemente attuato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati;
- 2) di aver istituito un Organismo di Vigilanza all’interno della società, dotato di completa autonomia di iniziativa e controllo, nonché con specifici obblighi di vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza del Modello e sul suo aggiornamento;
- 3) che le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- 4) che non vi siano state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza all’uopo preposto.

In particolare, per evitare la responsabilità, la società deve dimostrare l’assenza di colpa organizzativa, cioè che il Reato è stato commesso nonostante essa avesse adottato tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione.

Resta inteso che il Modello per avere efficacia esimente deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le aree di rischio di commissione dei Reati attraverso un adeguato processo di valutazione dei rischi;
- b) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- e) configurare un sistema disciplinare sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso.

Per la descrizione delle singole tipologie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001, si rinvia all’Allegato A del presente Modello.

2. I reati previsti dal D. Lgs. 231/2001

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e che quindi comportano, se accertata, la responsabilità a carico dell’Ente, sono, al momento della redazione di questo aggiornamento, le seguenti:

- 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]**
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)[modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)[articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

•

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

3. Le linee guida di riferimento

Nella predisposizione del presente Modello, BIMOTOR si è ispirata alle "Linee Guida" emanate da Confindustria che contengono indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), per la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. "protocolli per la programmazione della formazione e di attuazione delle decisioni dell'ente") ed enunciano i contenuti indispensabili del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria individuano le seguenti fasi per la definizione del modello:

- ✓ identificazione dei rischi e dei protocolli;
- ✓ predisposizione di sistemi di controllo preventivo;
- ✓ adozione di strumenti generali quali il codice di comportamento e un sistema disciplinare che prendano in considerazione i reati richiamati nel decreto;
- ✓ individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guida di Confindustria sono state sottoposte all'approvazione del Ministero della Giustizia, che le ha giudicate "complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, 3° comma, D. Lgs. 231/01" in quanto "oltre a contenere un'illustrazione sintetica dei contenuti del decreto legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese, le linee guida forniscono infatti agli associati indicazioni chiare e puntuali pressoché su tutti gli aspetti che il citato art.6 elenca ai fini della predisposizione dei modelli di organizzazione aziendale, proponendo per ognuno di tali aspetti varie alternative, mettendo in guardia dai possibili pericoli o svantaggi derivanti dall'adozione di determinate strategie aziendali, individuando puntualmente le aree di rischio per ciascuna tipologia di reati".

Le medesime sono state successivamente aggiornate in data 31 marzo 2008 ed in data 23 luglio 2014 accogliendo i suggerimenti del Ministero della Giustizia che hanno riguardato, in particolare, l'inserimento delle seguenti precisazioni:

- per quanto riguarda l'organismo di controllo devono venire:
 - specificati i requisiti soggettivi per la partecipazione all'organismo (es. onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, ecc.);
 - indicate le modalità concrete per garantire l'indipendenza nel tempo (es. criteri di nomina dei componenti dell'organismo, durata dell'incarico, condizioni del rinnovo, modalità di revoca e decadenza, ecc.);
 - individuate specifiche modalità per assicurare la continuità di azione (es. calendarizzazione dell'attività, relazioni periodiche, ecc.);

- ulteriormente chiariti i poteri di indagine di cui gode l'organismo;
- stabiliti i meccanismi volti ad assicurare l'adempimento, da parte dei soggetti dell'ente, degli obblighi di informazione verso l'organismo.
- per risolvere la lieve contraddizione per quanto riguarda l'esimente dell'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi da parte di un qualunque soggetto;
- per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti informatici per l'effettuazione dei controlli, in relazione alle indicazioni per l'adozione di misure di sicurezza volte a salvaguardare i dati e le informazioni trattate secondo modalità informatiche;
- in merito ai reati di corruzione di pubblici ufficiali stranieri, per meglio dettagliare la descrizione delle misure atte a prevenire la corruzione nelle operazioni economiche internazionali;
- in merito ai reati di tratta delle persone per fornire maggiori indicazioni per la prevenzione dei reati di schiavitù (la tratta degli schiavi ed il traffico di lavoratori migranti può rappresentare un mezzo per il procacciamento illegale di forza lavoro).

Nel mese di giugno 2021, a distanza di vent'anni dalla prima pubblicazione del D. Lgs. 231/2001, Confindustria ha presentato un aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione e l'attuazione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo.

In particolare, nel capitolo dedicato all'individuazione dei rischi, è stato introdotto un nuovo paragrafo denominato "Sistema integrato di gestione dei rischi" che rappresenta la vera grande novità delle Linee Guida 2021.

Nell'attività di gestione dei rischi di impresa, in contesti imprenditoriali sempre più internazionali, diventa essenziale abbandonare l'approccio tradizionale a favore di una gestione integrata della compliance. Il fine ultimo è quello di sviluppare sistemi di controllo e procedure che siano tra loro perfettamente armonizzati.

Secondo Confindustria, "Il passaggio ad una compliance integrata potrebbe permettere agli Enti di:

- razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.);
- migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance;
- facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l'esecuzione di risk assessment congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di compliance (ivi incluse le modalità di gestione delle risorse finanziarie, in quanto rilevanti ed idonee ad impedire la commissione di molti dei reati espressamente previsti come fondanti la responsabilità degli enti".

Con specifico riferimento ai rischi connessi ai reati di natura fiscale, di recente ingresso nel catalogo dei reati 231 (all'art. 25-quinquiesdecies), le Linee Guida sottolineano, nel paragrafo "Sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale", come sia necessario definire una compliance fiscale ispirata al "Tax Control Framework", nell'ottica di un approccio integrato di gestione del rischio.

Sempre in ottica di compliance integrata, in realtà imprenditoriali che si estendono progressivamente oltre i confini nazionali, Confindustria riprende la disciplina relativa alla gestione del whistleblowing, ovvero del fenomeno delle segnalazioni di violazioni del Modello

231 o di condotte illecite, sottolineandone l'importanza in ottica strategica per la prevenzione dei reati commessi anche fuori dal territorio italiano.

Punto focale della normativa – sottolineano le Linee Guida – è dato dalla tutela della riservatezza del segnalante, che non va intesa come sinonimo di anonimato. Sul punto, peraltro, prendendo spunto dalla tendenza manifestata dalle imprese di implementare sistemi in grado di garantire l'anonimato del whistleblower, Confindustria evidenzia che, per ovviare a potenziali denunce infondate o mere doglianze, si possono adottare specifiche misure in grado di rafforzare il fondamento delle segnalazioni, attingendo dalle Linee Guida pubblicate da ANAC.

Nel capitolo terzo, le Linee Guida di Confindustria analizzano l'efficacia di uno strumento di prevenzione già noto e da sempre strettamente connesso alla compliance 231, inteso come documento che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti degli stakeholders: il Codice Etico o di Comportamento.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Per il Legislatore, infatti, la mera adozione di un sistema di controllo incentrato sulla gestione dei rischi non è condizione sufficiente a determinare la possibilità di esonero della responsabilità amministrativa: è essenziale abbinare alla mappatura dei rischi l'adozione del Modello Organizzativo, nonché un Codice Etico servente a sopperire i vuoti di un sistema di controllo che non contempla la presenza di principi etici a cui l'azienda deve affidarsi.

Quale elemento innovativo, il documento di Confindustria distingue i contenuti minimi del Codice Etico a seconda che si voglia prevenire i reati di origine dolosa o colposa. Con particolare riferimento alla seconda categoria, le Linee Guida ritengono che "l'impresa dovrebbe esplicitare e rendere noti i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Allo stesso modo, in relazione alle attività a possibile impatto ambientale, "il Codice etico deve enunciare chiaramente l'impegno dei vertici aziendali a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale".

Confindustria dedica il quarto capitolo all'Organismo di Vigilanza, organo di controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché, di curare il loro aggiornamento.

Sebbene le ultime Linee Guida non apportino significativi mutamenti all'argomento, giova sottolineare che nel documento riedito di Confindustria vi è una specifica ai requisiti di autonomia e indipendenza, sottolineando come tali caratteristiche sembrano "assicurati riconoscendo all'Organismo in esame, una posizione autonoma e imparziale", salvaguardata in sostanza dalla "dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal Legislatore".

Infine, il documento di Confindustria prevede obblighi di informazione tra OdV e Collegio Sindacale, finalizzati a intercettare possibili violazioni del Modello Organizzativo.

Il quinto capitolo delle Linee Guida di Confindustria viene dedicato alla disciplina dei gruppi di imprese, da sempre oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali. Il ricorso al contesto di gruppo nelle società di grandi dimensioni o società che vogliono diversificare il rischio rappresenta una soluzione organizzativa molto diffusa, nel sistema economico nostrano e internazionale. È dunque corretto, interrogarsi sulla responsabilità da reato "nel gruppo".

Dal punto di vista della responsabilità amministrativa, pur non essendo configurabile una responsabilità da reato “del gruppo” inteso come soggetto giuridico unitario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere dei reati commessi nello svolgimento dell’attività di impresa.

Per Confindustria, fulcro della disamina è stabilire in presenza di quali condizioni, per il reato commesso da una società, possano essere chiamate a rispondere le altre società del gruppo. Sul punto, le Guidelines compiono un esplicito richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass., II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016), che, in tema di estensione della responsabilità alle società collegate, riprende il perpetuo riferimento ai requisiti dell’interesse e del vantaggio, sostenendo che, per aversi responsabilità ex D.lgs 231/2001, sia necessario che i suindicati requisiti siano “riscontrati in concreto”. Pertanto, la responsabilità può estendersi alle società collegate quando la persona fisica che commette il reato sia soggetto funzionalmente connesso all’ente e quando venga riscontrato l’interesse ed il vantaggio anche della Società collegata.

Al fine di prevenire la criminalità di impresa e al tempo stesso assicurare l’autonomia nella gestione delle singole società che formano il gruppo, Confindustria ritiene necessaria l’adozione di un Modello che sia diversificato per tutte le differenti società che compongono il gruppo, nonché la nomina di un proprio Organismo di Vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti. Obiettivo a cui deve mirare l’impresa è quello di scongiurare il fenomeno di estensione della responsabilità per i reati commessi da una delle società del gruppo.

Inoltre, è opportuno anche che la controllante, in seno al proprio Modello organizzativo, delinei regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate. In particolare, l’attività di direzione e coordinamento deve svolgersi attraverso comunicazioni rese in forme ufficiali, così da essere successivamente ricostruibili, se necessario.

Infine, si potranno definire canali di comunicazione, anche mediante flussi informativi statistici tra società del gruppo, riguardanti lo stato di attuazione del sistema adottato ai sensi del decreto 231, eventuali violazioni del modello e sanzioni applicate, o aggiornamenti dei modelli effettuati a seguito di nuovi reati-presupposto rilevanti. Da qui, il richiamo al sistema di whistleblowing di cui al precedente capitolo 2.

Si segnala che, pur facendo riferimento alle Linee Guida di Confindustria come sopra richiamate anche nelle recenti novità, il presente Modello è stato predisposto prendendo in considerazione la realtà concreta della BIMOTOR, la sua struttura organizzativa e la specifica attività.

4. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato da BIMOTOR e recentemente aggiornato anche sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida pubblicate da Confindustria il 25 giugno 2021, pur avendo il presente modello finalità specifiche in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001.

Sotto tale profilo infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di BIMOTOR allo scopo di esprimere principi di

“deontologia aziendale” che BIMOTOR riconosce come propri e sui quali si richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partners;

- il Modello detta le regole e prevede le procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l’esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il Modello, unitamente al Codice Etico, costituisce uno strumento di sensibilizzazione di tutti gli stakeholders di BIMOTOR ed ha l’obiettivo di determinare una piena consapevolezza in tali soggetti della gravità nel caso di commissione di un reato e delle conseguenze penalmente rilevanti non solo per loro stessi, ma anche per la società consentendo alla stessa, in presenza di tali situazioni, di agire tempestivamente ed efficacemente.

BIMOTOR è altresì determinata a garantire che i predetti strumenti di governo aziendale adottati risultino costantemente idonei a prevenire la commissione di reati: a tal fine la Società procede ad una continua verifica dell’efficacia del Modello adottato rispetto alla propria realtà organizzativa e di business e ad intervenute modifiche al D. Lgs. 231/2001, nonché rispetto a criticità che siano emerse nell’applicazione del Modello medesimo.

SEZIONE II

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE

1. La costruzione del Modello

a) La costruzione del Modello BIMOTOR

BIMOTOR ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo, BIMOTOR ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per rafforzare la sua Corporate Governance, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei reati.

Di seguito vengono indicati gli obiettivi che BIMOTOR si è posta nella redazione del Modello:

- informare tutti i Destinatari della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla società in caso di Reati previsto dal D. Lgs.. 231/2001;
- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di BIMOTOR nelle Aree a Rischio di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, in un illecito sanzionabile sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che le forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da BIMOTOR in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- rendere noto a tutti i destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- consentire alla BIMOTOR, attraverso costante monitoraggio della sua attività, di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione di reati presupposto.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltreché dalle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di riferimento.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi predisposto il presente Modello.

i. Identificazione dei Processi Sensibili ("as-is analysis")

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali settori di attività possano più facilmente manifestarsi i Reati e con quali modalità essi possano realizzarsi.

Si è proceduto dunque ad:

- esaminare la documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali del Consiglio di Amministrazione, procure, disposizioni organizzative, documento di valutazione rischi, ecc.);
- intervistare i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale per approfondire i Processi Sensibili ed il controllo da esercitare sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.).

E' stata inoltre effettuata una ricognizione sulla pregressa attività della Società allo scopo di verificare se si fossero create situazioni a rischio e le relative cause.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare riferimento agli elementi di "Compliance" e controlli specifici per soddisfare i requisiti del Modello. I processi sensibili di BIMOTOR sono quelli descritti nella Sezione III.

ii. Creazione della "gap analysis"

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione ai Processi Sensibili) e delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale Sistema di Controllo Interno (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/2001, anche alla luce del perseguimento dell'obiettivo di compliance integrata che possa consentire la razionalizzazione delle attività, il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di compliance e la condivisione delle informazioni per l'armonizzazione dei vari sistemi di controllo e procedure, anche se non strettamente collegati al D. Lgs. 231/2001.

iii. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato in sezioni contenenti principi e regole generali di comportamento, predisposte per prevenire la commissione dei Reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 e riportati nell'Allegato A.

iv. Aggiornamento del Modello

Al fine di supportare l'Organismo di vigilanza nell'attività di aggiornamento del Modello, BIMOTOR ha predisposto un supporto metodologico che consente di individuare i Processi Sensibili.

b) La funzione e le caratteristiche del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo e successivo) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di

commissione dei Reati mediante l'individuazione di Processi Sensibili con la messa a punto di una conseguente specifica procedura.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza della potenzialità di commissione di un reato (condotta fortemente condannata e contraria agli interessi di BIMOTOR anche quando apparentemente essa possa trarne un vantaggio), e dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a BIMOTOR di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza dei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partners, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico ed alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla Legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi ma anche per la Società.

Inoltre si intende prevenire e censurare fattivamente ogni comportamento illecito mediante la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedano caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di tali anomalie. L'efficacia di un Modello organizzativo infatti è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità di un Modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia.

1. E' necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, che impone una dettagliata analisi delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati.
2. E' altrettanto necessaria una specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nei settori "sensibili" così come previsto dall'art. 6, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 231/2001.

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri di informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare, sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello.

Il Modello, infine, deve tenere conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della Società/Ente e del tipo di attività svolte, nonché della storia della società/ente.

L'attualità

Riguardo a tale aspetto, un Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa. In tal senso l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di aggiornare il Modello.

L'art. 7 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempri una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorché intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

c) Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is") esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui Processi Sensibili.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai Reati da prevenire, BIMOTOR ha individuato:

- i principi di Corporate Governance approvati da BIMOTOR che rispecchiano le normative applicabili e le best practices internazionali;
- il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico (a disposizione sul sito www.BIMOTOR.it)
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
- la comunicazione al Personale e la formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare previsto dal CCNL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile (tra cui, ad esempio, le leggi in materia di sicurezza sul lavoro).

I principi, le regole e le procedure sopra elencati, pur non essendo riportati dettagliatamente nel presente Modello, fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine ai quali il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- Le Linee Guida di riferimento, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili di BIMOTOR;
- I requisiti indicati dal D. Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'individuazione di meccanismi di decisione e di controllo preventivo e successivo in modo da eliminare o quantomeno ridurre significativamente le aree di rischio, idonei ad identificare le operazioni che presentano caratteristiche anomale, tali da evidenziare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie;
 - la struttura adattata ai caratteri dell'attività d'impresa;
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'efficace e corretta attuazione del Modello anche attraverso il monitoraggio

- dei comportamenti aziendali ed il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
 - la verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
- I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.
 - Infine, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si deve dare priorità alle aree nelle quali vi sia una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore/rilevanza delle Operazioni Sensibili.

d) L'adozione del Modello BIMOTOR e sue successive modifiche

Sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla Legge come facoltativa e non obbligatoria, BIMOTOR, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del presente Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione che ha altresì istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, così come il Collegio Sindacale di BIMOTOR, si è impegnato al rispetto del presente Modello.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001), le modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di BIMOTOR.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche modifiche all'Amministratore Delegato, fermo restando che, annualmente, ratificherà le modifiche eventualmente apportate da quest'ultimo.

2. La struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "**Parte Generale**", da una "**Parte Speciale**" e dagli **Allegati** di seguito citati.

La Parte Speciale (ad uso esclusivo interno alla Società) è stata predisposta per alcune categorie di reato previste ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione è ritenuta astrattamente ipotizzabile in BIMOTOR in ragione del proprio profilo e dell'attività svolta.

La Parte Speciale predisposta dalla Società riguarda attualmente le seguenti fattispecie:

1. **“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”**, trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs.. 231/2001;
2. **“Reati Societari”**, trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25-ter del D. Lgs.. 231/2001;
3. **“Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”**, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;
4. **“Delitti di criminalità organizzata” e “Reati transnazionali”**, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 e dell’Art. 3 e 10 della Legge 146 del 16 marzo 2006.
5. **“Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio”**, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001.
6. **“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”**, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001.
7. **“Violazione del diritto d’autore”**, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001.
8. **“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”**, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001.
9. **“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”**, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001.
10. **“Delitti contro l’industria ed il commercio”**, trovano applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001.
11. **“Reati ambientali”**, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.
12. **“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”** (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01).
13. **“Reati contro la personalità individuale”**, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art art. 25-quinquies del D.Lgs 231/01.

14. “Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-duodecies, D.Lgs 231/01.

15. “Reati tributari”, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

16. “Reati di contrabbando”, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Costituiscono parte integrante del Modello adottato da BIMOTOR i seguenti **documenti riportati in allegato**:

- il Codice Etico: **Allegato 1**;
- la mappatura delle aree e delle attività a rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01: **Allegato 2**;
- il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza: **Allegato 3**;
- il Sistema sanzionatorio: **allegato 4**;
- il Sistema delle deleghe e delle procure: **Allegato 5**;
- la clausola contrattuale: **Allegato 6**;
- indirizzi generali in materia di anticorruzione: **Allegato 7**;
- sintesi dei principali controlli a presidio delle aree di attività a rischio: **Allegato 8**.
- protocollo per le segnalazioni whistleblowing: **Allegato 9**

3. L’Organismo di Vigilanza

a) Identificazione dell’Organismo di Vigilanza: nomina e revoca

Il D. Lgs. 231/2001 prevede che l’organismo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento, debba essere un organismo della Società (art. 6. 1, b) del D. Lgs. 231/2001) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che tale organismo sia diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

Un tale livello di autonomia presuppone che l’Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

Con riferimento alle competenze giuridiche, in considerazione della disciplina penale che governa il D. Lgs. 231 e che l’attività dell’Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di Reati, si ritiene essenziale la conoscenza delle singole fattispecie che può essere assicurata all’Organismo di Vigilanza anche mediante l’utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna. A questo riguardo, relativamente alle tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP –

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RSL – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti al primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio).

Applicando tali principi alla realtà aziendale di BIMOTOR ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si è ritenuto opportuno proporre l'affidamento di tale incarico ad un organo collegiale i cui componenti sono stati riconosciuti come i più adeguati ad assumerne tale ruolo, dati i requisiti di seguito evidenziati che ciascuno di essi risulta possedere, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, con le Linee Guida e con la giurisprudenza:

- **Autonomia e indipendenza:** intendendo tali requisiti in relazione alla funzionalità dell'Organismo di Vigilanza e, in particolare, ai compiti che la Legge assegna allo stesso. La posizione dell'OdV nell'ambito dell'Ente, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente medesimo. La soluzione più consona al raggiungimento di tale fine appare l'inserimento dell'OdV nella posizione gerarchica più elevata possibile e la previsione dell'attività di riporto verso il massimo vertice operativo aziendale. Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza non posseda compiti operativi, ossia non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.
- **Onorabilità:** in particolare i componenti dell'Organismo di Vigilanza non abbiano riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per Reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D. Lgs. 231/01.
- **Comprovata professionalità:** l'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali, intese come quel bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere le funzioni assegnate. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- **Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e ne assicura il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione di insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.
- **Capacità specifiche in tema di attività di consulenza ed ispettiva in ambito di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e penalistico.**
- **Disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.**

E' pertanto rimesso all'organismo nominato dall'organo amministrativo il compito di svolgere – in qualità di Organismo di Vigilanza – le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

I predetti soggetti esercitano i propri poteri decisionali disgiuntamente, prevedendo essi stessi un meccanismo diretto ad evitare l'adozione di decisioni contrastanti.

Possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza collegiale componenti interni od esterni all'Ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza sopra richiamati. Nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'Ente, si richiede che il grado di indipendenza dell'organismo debba essere valutato nella sua globalità.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare, nel contesto di formazione del budget aziendale, una dotazione adeguata di risorse finanziarie proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di BIMOTOR si può avvalere del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione con facoltà dello stesso di delegare i legali rappresentanti della Società affinché provvedano con le necessarie sostituzioni in caso di dimissioni dell'Organismo di Vigilanza e/o di mutamenti organizzativi, riferendo al Consiglio di Amministrazione stesso che dovrà ratificare l'eventuale nuova nomina.

b) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partners;
- sull'efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- conduce ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- formula proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni alle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa e modifiche normative;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da BIMOTOR, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi Sociali deputati;

- segnala all'Organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate dal Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente;
- si coordina con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto alla successiva Sezione V);
- si coordina con il Responsabile della funzione deputata a gestire le Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il Personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti ed agli Organi Sociali, finalizzate a fornire la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- se presente, predispone ed aggiorna con continuità, in collaborazione con la funzione deputata a gestire le Risorse Umane, lo spazio nell'Intranet della Società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello;
- monitora le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predispone la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello ed aggiorna la lista delle informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia alla successiva lettera e);
- si coordina con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre BIMOTOR al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Partners che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- interpreta la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali) e verifica l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- si coordina con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire BIMOTOR dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; con la funzione deputata a gestire le Risorse Umane per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- indica al management le opportune integrazioni di sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Relativamente alla prevenzione dei Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sussiste una distinzione tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli ed Organismo di Vigilanza. L'autonomia delle funzioni proprie di tali organi comporta che i diversi soggetti deputati al controllo svolgano i propri incarichi su piani differenti, all'interno di un sistema integrato di controllo tra gli stessi. Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e quello

di Organismo di Vigilanza sono conferiti a due soggetti diversi, i quali svolgono, rispettivamente, il primo un controllo tecnico-operativo (controllo di 1° grado), ed il secondo un controllo sull'efficienza e sull'efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (controllo di 2° grado).

L'autonomia, l'indipendenza e tutti i requisiti richiesti che connotano le attività dell'Organismo di Vigilanza, hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (quale l'ipotesi in cui, dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza, possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato od il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello).

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente spetta la responsabilità ultima del funzionamento del modello organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'organo dirigente dovrà apportare una dotazione adeguata di risorse finanziarie proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento della funzione (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali, è rimessa allo stesso Organismo di Vigilanza, il quale potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

c) Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Almeno semestralmente l'Organismo di Vigilanza predispone un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale sulla sua attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo punto 3 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.) e, annualmente, un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il reporting ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di vigilanza;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a BIMOTOR, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi ai quali l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

d) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partners in merito agli eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di BIMOTOR ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del Reato.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Del pari l'OdV sarà destinatario di un flusso periodico, con cadenza semestrale, predisposto dai responsabili di funzione delle aree coinvolte. Il flusso informativo sarà inerente il corretto rispetto dei principi di comportamento richiamati dal Modello, il rispetto di eventuali procedure adottate nelle aree di competenza e in termini più ampi l'osservanza del Modello nel complesso.

Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:

- alla commissione dei Reati;
- alla ragionevole convinzione di commissione di Reati o a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento previste dal Modello.

Coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico, se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il Dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza.

I Consulenti ed i Partners, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di BIMOTOR, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto alla successiva Sezione V (Sistema Disciplinare).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza informazioni concernenti:

- la variazione dell'assetto societario
- il sistema di deleghe adottato nonché le modifiche apportate allo stesso
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dalla normativa;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme contemplate nel D. Lgs. 231/2001 nonché eventuali atti processuali assunti nell'ambito di un procedimento per un reato presupposto di cui al D. Lgs. 231/01;
- relazione sullo stato di attuazione del sistema con cadenza semestrale da parte dei responsabili di funzione e trimestrale da parte del RSPP in relazione alle tematiche di sicurezza ed ambiente;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del Modello (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

e) Whistleblowing

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 24/2023 (cd. "Decreto Whistleblowing"), attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, l'art. 6 del Decreto Lgs. 231/2001 è stato riscritto, con l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater e la modificazione del comma 2-bis che oggi prevede quanto segue:

«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».

Al fine di aggiornare e adeguare il Modello alle nuove disposizioni, BIMOTOR ha attivato un canale di segnalazione interno, tramite una piattaforma in "cloud" gestita da soggetto terzo che, attraverso modalità informatiche e strumenti di crittografia, risulta idonea ad assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante e sul contenuto della segnalazione.

BIMOTOR ha quindi adottato uno specifico protocollo che consente ai soggetti indicati dall'art. 3 co. 3 lett. c), e), f), g) e h) del D. Lgs 24/2023 di presentare – a tutela dell'integrità dell'ente – segnalazioni circostanziate di violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 24/2023, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, nonché l'individuazione della persona o dell'ufficio interno, ovvero del soggetto esterno, a cui deve essere affidata la gestione del canale di segnalazione interna.

Il predetto protocollo (che contiene le ulteriori misure imposte dal D. Lgs 24/2023 per la tutela del segnalante e per la sua protezione da azioni ritorsive) forma oggetto di un modulo specifico allegato al Modello (**Allegato 9**), formandone parte integrante.

f) Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al *data base* è consentito solo ai membri del Collegio Sindacale ed agli Amministratori.

4. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

L'Organismo di Vigilanza svolge, oltre all'attività di controllo sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), periodiche verifiche sulla reale capacità del Modello per la prevenzione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi con BIMOTOR in relazione ai Processi Sensibili ed alla conformità degli stessi alle regole previste dal presente Modello.

Inoltre, viene svolta una analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che di volta in volta si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche ed il loro esito sono oggetto di report al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione.

5. I Gruppi di imprese

5.1 Reati commessi da società appartenenti a un gruppo

Il D.L. 231 non affronta espressamente una disciplina generale del Gruppo di imprese (inteso quale raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche); tuttavia il fenomeno dei Gruppo societari rappresenta una realtà diffusa nel sistema economico italiano caratterizzata da indici di rilevanza quali, esemplificativamente:

- il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.);
- la direzione e il coordinamento (art. 2497 c.c.).

A livello di D.Lgs. 231/01 **non è prevista una responsabilità diretta del Gruppo**, bensì una responsabilità degli Enti nel Gruppo di impresa, sussistente, in particolare, a carico della capogruppo. Affinché tale responsabilità possa ritenersi sussistente, quest'ultima dovrà essere adeguatamente individuata e motivata in sede giudiziaria.

Perché un'altra Società del gruppo possa ritenersi responsabile da reato, occorre che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità (anche non necessariamente di carattere patrimoniale) alla Controllante o ad altra Società del gruppo.

In sostanza, la holding/controllante potrà ritenersi responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata quando:

- l'interesse o vantaggio, immediato e diretto, sia rinvenibile non solo nella controllata ma anche nella controllante;
- vi sia stata una partecipazione a livello di concorso nella commissione del reato da parte di persone collegate in via funzionale alla controllante per il tramite, ad esempio, di direttive di programmazione fissate dai vertici da ritenersi penalmente illegittime o di coincidenza tra gli apicali della holding con quelli della società controllata.

5.2 Operatività del Modello nel contesto dei Gruppi

Premesso che ciascuna Società del Gruppo è chiamata a un'autonoma valutazione e gestione del rischio oltre che alla predisposizione e attuazione del proprio Modello e alla nomina del proprio OdV (dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo), è contemplato che tali attività possano fare seguito a indicazioni e modalità attuative dettate dalla holding, in funzione dell'assetto organizzativo del Gruppo.

Pertanto sarà opportuna, non una limitazione o un'eccessiva ingerenza nell'autonomia di ciascuna singola società ma una pianificazione a un più alto livello per il Gruppo, al fine di raccordare gli sforzi organizzativi al fine di meglio contrastare fenomeni di criminalità di impresa.

In questo senso, la capogruppo potrà:

- indicare una struttura del codice di comportamento;
- indicare principi comuni del sistema disciplinare;
- indicare principi comuni dei protocolli attuativi;
- prevedere un Codice Etico di gruppo (che ciascuna società dovrà poi calare nella propria realtà aziendale e calibrare a seconda dell'effettiva esposizione ai rischi reato).

Viceversa, le società controllate – non sempre dotate al loro interno di professionalità specifiche con competenze interdisciplinari – potrebbero avvalersi delle funzioni proprie della capogruppo per un supporto di natura consulenziale, volto ad agevolare l'adozione, l'implementazione e il monitoraggio del proprio Modello, ad esempio richiedendo:

- un supporto per la valutazione di attività/processi a rischio;
- un contributo professionale sui possibili presidi da implementare a fronte delle aree a rischio individuate;
- un aiuto nell'aggiornamento del Modello rispetto alle evoluzioni normative con impatto sulle specifiche realtà del gruppo rispetto alle indicazioni generali.

La figura dell'Internal Audit – solitamente presente nelle capogruppo – potrebbe essere impiegato per le citate attività di supporto, promuovendo per le controllate un approccio coerente rispetto agli indirizzi della holding, sempre nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna organizzazione.

5.3 Il Modello della Capogruppo

Il Modello della capogruppo dovrebbe tenere in considerazione processi integrati che coinvolgono più società del gruppo, definendo procedure accentrate e protocolli armonizzati, in particolare per quelle attività che confluiscono in un esito unitario.

Di seguito alcuni esempi su cui può favorevolmente intervenire la Capogruppo:

- la gestione delle disponibilità finanziarie accentrate in un unico tesoriere al fine di facilitare i rapporti tra le società del gruppo e gli istituti di credito (cd. Cash pooling);
- agevolare attività e/o i processi affidati in outsourcing ad alcune società del gruppo (ponendo attenzione ai rapporti contrattuali, alla fatturazione intercompany, ai meccanismi di transfer price, ecc);
- fornire forme di certificazione indipendente dei processi di controllo (disegno e funzionamento) sulle aree di comune interesse, come l'amministrazione, la gestione del personale, i servizi IT, ecc.;
- favorire l'adozione di regole di gestione della correttezza e trasparenza nei rapporti con le controllate, anche mediante l'attivazione di flussi informativi dedicati allo stato di attuazione del sistema 231/01 (nuove normative, modifiche organizzative di gruppo, sanzioni che sono state applicate ad alcune società del gruppo, ecc.).

È auspicabile che vengano implementati anche flussi informativi tra gli Organismi di Vigilanza delle varie società del gruppo, che dovranno essere disciplinati e gestiti, e che dovranno essere finalizzate a stimolare l'attività di verifica di gruppo, in particolare sui settori ritenuti maggiormente a rischio.

I flussi tra gli Organismi delle società (e verso l'OdV della holding) possono avere come oggetto:

- il report delle attività pianificate e di quelle compiute;
- le iniziative assunte e le misure che sono state attuate;
- le criticità riscontrate.

Inoltre, ulteriori momenti di scambio informativo tra gli Organismi possono prevedere la pianificazione di riunioni congiunte, anche finalizzate alla formulazione di indirizzi comuni circa le attività di vigilanza da svolgere, oppure la creazione di un sistema informativo di raccolta dei documenti informativi di interesse comune e dei Modelli adottati dalle singole società.

5.4 I gruppi transnazionali

La dimensione transnazionale in cui possono essere inseriti i Gruppi di impresa accresce i profili di criticità e i rischi di commissione di determinati reati, soprattutto quelli legati alla criminalità economica, che devono essere presi in debita considerazione all'interno dei Modelli adottati dalle società facenti parte del gruppo.

Le possibili misure da adottare per questi particolari gruppi possono essere:

- l'adozione di codici di comportamento che contemplino la transnazionalità dell'attività svolta;
- l'implementazione della formazione di soggetti apicali e sottoposti sulla normativa vigente nei Paesi esterni con cui instaurano rapporti;
- la predisposizione di protocolli operativi che tengano conto di tali profili, con particolare riferimento alle aree finanziarie ed economiche;
- la definizione di *compliance programs* che consentano di ottemperare a normative differenti;
- l'attuazione di principi di controllo minimi adottando *policies ad hoc*.

SEZIONE III

IL MODELLO ORGANIZZATIVO BIMOTOR: I PROCESSI SENSIBILI E LE PROCEDURE

1. I Principi generali di comportamento di BIMOTOR

a) *Il sistema di organizzazione della Società*

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- chiara e formale delimitazione di ruoli e funzioni;
- chiara descrizione delle linee di report.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- distinzione di ruolo, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguatezza del livello di formalizzazione.

b) *Modello di Governance*

La Corporate Governance della Società, al momento della adozione del presente documento, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

- **ASSEMBLEA DEI SOCI**, è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.
- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che per Legge o per Statuto non è espressamente riservato all'assemblea. Il Consiglio di amministrazione può quindi deliberare con i maggiori poteri tutte le operazioni rientranti nell'oggetto sociale, espressamente riconoscendosi ad esso la facoltà di determinare, con pienezza di poteri e con criterio insindacabile, a quali atti ed operazioni applicare l'attività sociale anche limitandola solo a determinati atti ed operazioni o serie di atti e operazioni tra quelli compresi nello scopo sociale. Il Consiglio di amministrazione può delegare, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti delle deleghe. La rappresentanza della società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico, e, con firma disgiunta, al Presidente del consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori delegati, nonché a mandatari, se nominati, nei limiti delle attribuzioni ad essi delegate.
- **AMMINISTRATORI DELEGATI** riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

- **COLLEGIO SINDACALE**, così come previsto dal nuova formulazione dell'art. 2447 c.c. cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.
- **SOCIETÀ DI REVISIONE** L'attività di revisione legale dei conti ex art. 2409-bis del Codice Civile viene svolta da una Società di Revisione, all'uopo incaricata dall'Assemblea degli azionisti.

c) Il sistema delle deleghe e delle procure

In linea generale, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi certi ed inequivocabili ai fini della prevenzione dei Reati.

Si intende per "delega" o "delega gestionale interna" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi; ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura speciale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- è responsabilità del Capo Funzione/Ente accertarsi che tutti i propri collaboratori, che rappresentano la società anche in modo informale verso la Pubblica Amministrazione, siano dotati di delega scritta;
- la delega deve contenere i seguenti elementi:
 - l'individuazione del delegante (soggetto al quale il delegato riporta gerarchicamente);
 - il nominativo ed compiti attribuiti al delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;
 - l'ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto etc.);
 - la data di emissione;
 - la firma del delegante.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- la procura può essere conferita a persone fisiche o a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri);
- le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa;
- una procedura deve disciplinare modalità e responsabilità per l'aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza deve essere messo in condizione di poter verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe) raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

d) Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, BIMOTOR Spa ha messo a punto e tiene costantemente aggiornato un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (Organigramma). Copia del prospetto, che viene allegato al Modello nella versione aggiornata, risulta affissa nei locali della Società affinché risultino sempre chiare e definite le competenze di ciascun area aziendale e delle connesse responsabilità.

e) Identificazione delle "policies" e delle procedure aziendali

BIMOTOR definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e alle Linee Guida UNI-INAIL, che costituiscono il riferimento per lo svolgimento delle attività aziendali e per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto ed i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, tali procedure devono garantire:

- ✓ chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- ✓ l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- ✓ chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
- ✓ segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- ✓ tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- ✓ adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.
- ✓ flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

f) I rapporti con Consulenti e Partners: principi generali di comportamento

I rapporti con *Consulenti e Partners*, nell'ambito dei processi sensibili e/o delle attività a rischio reato devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, del presente Modello e delle procedure aziendali interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società.

I consulenti, gli agenti commerciali, i Fornitori di prodotti/servizi e in generale i Partners (es. associazione temporanea d'impresa) devono essere selezionati secondo specifica procedura che prenda in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- verificare l'**attendibilità commerciale e professionale** (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le

- prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e **standard di sostenibilità**, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso);
 - evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- i cui nominativi siano coinvolti in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di responsabilità ex D. Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei Reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata.
 - evitare/non accettare rapporti contrattuali con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
 - riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 - in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
 - con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale.

Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella degli acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

g) I rapporti con Consulenti e Partners: clausole contrattuali

I contratti con Consulenti e Partners devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che regolino:

- l'impegno al rispetto del Codice Etico e del Modello adottati da BIMOTOR, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nel Modello della Società stessa e nel D. Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o Partnership). Tale impegno potrà essere reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello;
- regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello e/o al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

h) I rapporti con i Clienti: principi generali di comportamento

I rapporti con Clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello, delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- accettare pagamenti in contanti (e/o altre modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti dalla legge,
- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità;
- rifiutare le vendite in violazione a leggi/regolamenti internazionali, che limitano l'esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza;
- praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato. Fatte salve le promozioni commerciali e le eventuali donazioni, a condizione che entrambe siano adeguatamente motivate/autorizzate.

2. Mappatura delle aree e delle attività a rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01

La BIMOTOR ha provveduto – con l'ausilio dei responsabili delle varie aree aziendali, a redigere la mappatura delle aree e delle attività a rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, riportando nell'**Allegato 2** al quale si rimanda, i dettagli di tale operazione.

Si precisa che l'esame del complesso delle attività aziendali ed i risultati del risk assessment effettuato ha condotto ad **escludere** la concreta possibilità di commissione le fattispecie di Reato di seguito indicate:

- reati di falso nummario, fatti salvi i reati in materia di contraffazione;
- reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato), integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, ivi incluso il reato di adescamento di minorenni;
- alcuni dei delitti transnazionali;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, traffico di organi prelevati da persona vivente, forme di discriminazione razziale, forme di discriminazione razziale quale propaganda e istigazione;
- violazione delle norme in materia di Perimento di sicurezza nazionale cibernetica;
- alcuni dei reati ambientali relativi a:
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o Deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992)
 - Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (D.Lgs. 202/2007)
 - reati di frodi in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività da giuoco o scommessa;
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare:
 - Frode ai danno del Fondo europeo agricolo di garanzia e Fondo europeo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986).
 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 184/ 2021], con riferimento alla detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) ed al delitto di «frode informatica» (art. 640 ter c.p.);
 - Delitti contro il patrimonio culturale (introdotto dall'art. 3 della Legge n. 22/ 2022);
 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (introdotto dall'art. 3 della Legge n. 22/ 2022).

Ciò anche in quanto:

- (i) l'attività della Società esercitabile in base al suo profilo ed all'oggetto sociale non conduce tipicamente all'integrazione di tali fattispecie di reati;
- (ii) sembra difficilmente immaginabile l'interesse o vantaggio della Società, necessario per la sussistenza del Reato nell'ambito del Decreto.

In ogni caso, in relazione a tali tipologie di reato e il rischio ad esse connesse, trovano comunque applicazione a presidio i principi generali descritti nel Codice Etico.

Con riferimento all'Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) inserito nell'ordinamento penale italiano dall'articolo 3, comma 5, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, i protocolli preventivi esistenti in BIMOTOR sui processi sensibili rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio (già contemplati dal Decreto) possono considerarsi, in via preliminare, adeguati a prevenire anche il reato di autoriciclaggio.

E' altresì ragionevole ritenere che nell'adeguamento del Modello 231 alle nuove fattispecie introdotte con il D.Lgs. n. 195 del 8 novembre 2021 - che estende l'art. 25-octies a nuovi reati presupposto dei «delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi - occorra guardare alla condotta tipica degli illeciti di cui agli art. 648 e ss. del c.p., a prescindere dalla natura del reato che si pone a monte degli stessi, considerando l'esistenza di misure volte alla prevenzione/mitigazione di rischi di non compliance (diversi dal Decreto) sulle attività amministrative-contabili e fiscali quali adeguati strumenti in grado di prevenire condotte potenzialmente sensibili rispetto al reato di autoriciclaggio e a prescindere dal fatto che i reati a monte rientrino nel catalogo dei reati presupposto 231.

3. I Processi sensibili ed i principi di comportamento

La **Parte Speciale** alla quale si rimanda, costituisce parte integrante e sostanziale di questo Modello e contiene le fattispecie dei reati ex D. Lgs. 231/2001, i processi sensibili individuati da BIMOTOR ed i principi di comportamento che devono essere osservati dai Dipendenti, dagli Organi sociali, dai Consulenti e dai Partners ai fini di un'efficace prevenzione del rischio di prevenzione dei reati.

4. I Modello BIMOTOR e Società del Gruppo

In quanto parte di un Gruppo internazionale soggetto alla direzione e coordinamento di BIMOTOR Spa, le Società Estere del Gruppo fanno propri i principi generali di Compliance dettati dalla Capogruppo.

BIMOTOR richiede infatti alle Società estere del Gruppo l'adozione del proprio Codice Etico per garantire il mantenimento di un elevato standard etico e di compliance in relazione alle attività aziendali del Gruppo.

In aggiunta ai principi di comportamento BIMOTOR, le singole Società estere devono adottare i c.d. "Local Tools" e cioè le misure più idonee per essere adeguate alle eventuali normative di compliance locali, impostando un processo di valutazione dei rischi, una mappatura delle aree sensibili ed elaborando i più idonei protocolli di controllo al fine di formalizzare un proprio compliance program, che fa parte del sistema di controllo e gestione dei rischi proprio di ciascuna Società Estera.

Costituisce principio cardine nell'adozione e implementazione dei cc.dd. Local Tools che qualora le normative locali siano meno stringenti di quelle della Capogruppo, prevalgono i principi di compliance della Capogruppo.

I rapporti tra le società del Gruppo, sono improntati alla massima trasparenza e al rispetto delle normative applicabili negli ordinamenti di riferimento sulla base del principio di prevalenza sopra espresso e devono essere coerenti con le linee guida strategiche e di compliance definite dalla capogruppo BIMOTOR S.p.A..

Le Società Italiane ed Estere del Gruppo sono informate dalla Capogruppo sul Codice Etico e sul Modello dalla stessa adottato (ed ogni suo successivo aggiornamento).

Le suddette società designano il proprio Country General Manager quale responsabile alla funzionalità del sistema di controllo e gestione dei rischi di ciascuna della società. Nell'ambito di tale ruolo, i Country General Manager (o Amministratore Delegato/Amministratore Unico per le Società italiane), con il supporto dei diversi responsabili di processo a livello locale e la relativa struttura organizzativa:

- sono responsabili dell'adozione ed implementazione nelle singole società di un proprio Modello per quanto riguarda le Società Italiane e per le Società Estere dei cc.dd. Local Compliance Tools e cioè le più idonee misure per essere adeguati alle eventuali normative di compliance locali, impostando nella Società Estera del Gruppo un processo di valutazione dei rischi, una mappatura delle aree sensibili ed elaborando i più idonei protocolli di controllo al fine di formalizzare un proprio modello di compliance;
- sono responsabili dell'implementazione a livello locale, anche attraverso appositi strumenti/ piani di diffusione e formazione ai dipendenti, dei Principi di Comportamento emessi dalla Capogruppo, fatte salve eventuali integrazioni ai fini del rispetto delle normative applicabili nei singoli ordinamenti e fatto salvo il principio di prevalenza.
- costituiscono il punto di riferimento per BIMOTOR e per l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo per le implicazioni che il Modello 231 potrebbe avere sull'estero;
- ricevono supporto nell'analisi del contesto normativo rilevante da parte della Capogruppo (la quale si avvale, a sua volta, del supporto costante di esperti legali locali).

SEZIONE IV

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

La conoscenza del presente Modello è fondamentale per sviluppare la consapevolezza di tutti i Destinatari che operino per conto e/o nell'interesse della Società nell'ambito dei processi sensibili di poter incorrere in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per sé stessi ma anche per la Società, in caso di comportamenti contrari alle previsioni del D.Lgs. 231/01 e al Modello.

1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

BIMOTOR Spa deve garantire una corretta informazione/formazione alle risorse già presenti in azienda ed a quelle da inserire sul contenuto del presente Modello, sulle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

- **La comunicazione iniziale**

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

I nuovi assunti, invece, saranno informati al momento del loro inserimento in Azienda in modo tale da assicurare ai medesimi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- **La formazione**

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dalle funzioni di rappresentanza assunte nell'ambito aziendale.

In particolare, la Società ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa i contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati Reati.

Inoltre, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 231/01 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'Organismo di Vigilanza.

2. Informazione ai Consulenti ed ai Partners

I Consulenti e i Partners devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di BIMOTOR Spa che il loro comportamento sia conforme al disposto del D.Lgs. 231/01.

3. Informazione agli Amministratori ed ai Sindaci

Il presente Modello viene consegnato a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i quali si impegnano a rispettarlo.

4. Informazione alla Società di Revisione

Il presente Modello viene consegnato alla Società di Revisione la quale si impegna a comunicare all'ODV ogni informazione ritenuta rilevante ai fini dell'attuazione del Modello e del rispetto del D.Lgs. 231.

SEZIONE V

IL SISTEMA SANZIONATORIO

1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Resta comunque sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole di cui al presente Modello derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

2. Misure nei confronti di Quadri, Impiegati ed Operai

i. Sistema disciplinare

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL per gli addetti al commercio costituiscono illecito disciplinare.

I lavoratori saranno passibili dei provvedimenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - previsti dall'apparato sanzionatorio del suddetto CCNL, e precisamente:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore di retribuzione e sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di dieci giorni;
- d) licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo e disciplinare);
- e) licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto (licenziamento senza preavviso per giusta causa).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni del CCNL, tra cui:

- l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo - salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento;
- la rilevanza, ai fini della graduazione della sanzione, di precedenti disciplinari a carico del dipendente e l'intenzionalità del comportamento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

ii. Violazione del modello e relative sanzioni

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti che costituiscono violazione del presente Modello:

- le violazioni, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello sia che esponano sia che non esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01.

Le sanzioni, di natura disciplinare e contrattuale, e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, ovvero al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario connesso all'incarico conferito agli Amministratori, Sindaci, Consulenti e Partners. Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

3. Misure nei confronti dei Dirigenti

I comportamenti in violazione del presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, se commessi da Dirigenti – eventualmente nominati, possono far venir meno il rapporto fiduciario, con applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, in conformità a quanto previsto dall'art. 2119 cod. civ. e dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato dalla Società.

4. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Il presente Modello viene consegnato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra i quali, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla Legge.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

5. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partners

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte dei Consulenti, anche in rapporto di collaborazione coordinata, e dei Partners, per quanto attiene le regole agli stessi applicabili o l'avvenuta commissione dei Reati sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale come sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza che, per negligenza, imprudenza e imperizia, non abbiano individuato e conseguentemente eliminato i comportamenti posti in violazione del Modello.

7. Misure nei confronti di ogni altro soggetto che intrattenga rapporti con BIMOTOR

Relativamente ai rapporti con terzi, BIMOTOR ha ritenuto di dare concreta applicazione ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231, adottando le seguenti misure:

- l'inserimento nei contratti di prestazione intellettuale, ove possibile, della facoltà di "recesso ad nutum", ossia della facoltà di recedere non solo, ma anche, per ragioni di Compliance.
- l'inserimento nei propri contratti, ivi compresi gli ordini di acquisto, di clausole che attribuiscono a BIMOTOR la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di risolvere il contratto, nel caso in cui alla controparte venga ascritto uno dei "reati presupposto" contemplati dal D. Lgs 231/2001.

L'inserimento delle suddette clausole (di seguito denominate "Clausole 231") nei propri rapporti con terzi ha le seguenti finalità:

- **etica**: per valorizzare l'importanza e l'essenzialità che BIMOTOR riconosce all'agire dei soggetti con cui entra in contatto;
- **informativa**: per mettere a conoscenza delle proprie controparti i valori etici, come riportati nel proprio Codice Etico, ed i principi di comportamento, come previsti dal Modello 231, cui BIMOTOR ispira la propria condotta;
- **cautelativa**: per tutelare la propria reputazione, tramite la facoltà di risolvere il contratto, ove lo ritenga opportuno, qualora alla controparte venga ascritto uno dei reati presupposto contemplati dal D. Lgs 231/2001. Resta inteso che, indipendentemente dall'inserimento della "Clausola 231" la finalità cautelativa è comunque soddisfatta ogniqualvolta nel contratto sia concessa a BIMOTOR facoltà di "recesso ad nutum".

8. Sanzioni ex art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 24/2023 ("Whistleblowing")

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 24/2023 (cd. "Decreto Whistleblowing") come richiamato dall'art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001, sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione – da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione) – che provoca o può provocare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto alla persona del segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato la divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma e all'interno del Protocollo allegato (Allegato 8);
- sanzioni per la mancata istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- sanzioni nei confronti di chi mette in atto azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- sanzioni nei confronti di chi effettua segnalazioni che si rivelino infondate quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i

reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentano, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.

